

**IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE**

VISTE

le leggi n. 168/1989 e n. 240/2010;

VISTI

lo Statuto, il Regolamento generale di Ateneo e il Titolo II del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle elezioni del Rettore, del Direttore del Dipartimento, del Presidente di Scuola e dei Rappresentanti del personale docente e tab nel Senato Accademico;

VISTO

il D.R. n. 1799/2020, relativo alla nomina del prof. Massimiliano Fiorucci quale Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione per il triennio accademico 2021/2024 (termine del mandato 31/10/2024);

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 580 del 22/06/2022, relativo alla nomina del prof. Massimiliano Fiorucci quale Rettore dell'Università degli studi Roma Tre;

CONSIDERATO

che per effetto di tale nomina il prof. Fiorucci cessa dalla carica di Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione e che pertanto vi è la necessità di indire le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento, il cui mandato, ai sensi dell'art. 41, comma 8 dello Statuto di Ateneo, avrà durata per il residuo del triennio accademico 2021/2024;

DECRETA

ART. 1 (Indizione)

1. È indetta la procedura per l'elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione.
2. Il mandato avrà decorrenza dalla data prevista dal decreto rettorale di nomina e termine il 31 ottobre 2024.

ART. 2 (Calendario elettorale)

1. È stabilito il seguente calendario elettorale:
 - a) la presentazione della candidatura dovrà essere effettuata da ciascun/a interessato/a mediante l'apposita procedura informatica *on line* raggiungibile all'indirizzo

<https://forms.office.com/r/8SPxQYDpD9> e accessibile con le credenziali (*username* e *password*) utilizzate per l'accesso ai servizi informatici dell'Ateneo, a partire dal giorno **19 Luglio 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 Luglio 2022**. L'interessato riceverà conferma di ricezione. Per ogni candidatura gli uffici competenti provvederanno alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento elettorale;

- b) la prima votazione avrà luogo il giorno **21 Settembre 2022 dalle ore 9 alle ore 17** mediante utilizzazione del *software* adottato dall'Ateneo, nella forma di *home voting*, con le modalità che verranno illustrate al corpo elettorale;
- c) la seconda votazione avrà luogo il giorno **27 Settembre 2022 dalle ore 9 alle ore 17** con le medesime modalità previste per la votazione precedente;
- d) l'eventuale votazione di ballottaggio avrà luogo il giorno **30 Settembre 2022 dalle ore 9 alle ore 17** con le medesime modalità previste per la votazione precedente.

ART. 3 (Elettorato passivo e attivo)

1. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari appartenenti al Dipartimento, che abbiano presentato la propria candidatura secondo le modalità e i termini indicati all'art. 2 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 3 e all'art. 41, commi 10 e 12 dello Statuto, anche previsti dal Regolamento elettorale citato nelle premesse. In presenza di più di un candidato, la presentazione dei nominativi dei candidati, all'interno degli atti relativi al procedimento elettorale e delle schede elettorali, sarà nell'ordine stabilito da apposito sorteggio, effettuato dall'Ufficio Affari Istituzionali alla presenza del Decano e dei candidati.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio del Dipartimento aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 28, comma 4 dello Statuto e con i limiti previsti dall'art.15 del suddetto Regolamento elettorale.

3. L'elenco degli aventi diritto di voto, predisposto dagli uffici del Dipartimento entro tre giorni dalla data del presente provvedimento e validato dai competenti uffici della Direzione del Personale e dall'Ufficio Affari Istituzionali, è certificato alla data del presente provvedimento ed è pubblicato nel sito *internet* del Dipartimento.

4. Sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti nell'elenco degli aventi diritto di voto.

ART. 4 (Votazione e di scrutinio)

1. Il voto si esprime con l'utilizzazione della piattaforma informatica adottata e predisposta dall'Ateneo, nella forma di *home voting*.

2. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto; non è ammesso il voto espresso per delega o con altro mezzo, diverso da quello indicato al comma 1. Il voto espresso viene registrato sulla piattaforma informatica in forma completamente anonima.

3. Le modalità di voto saranno oggetto di successiva comunicazione, contenente le istruzioni dettagliate per l'accesso all'area di voto virtuale e per l'espressione della propria preferenza.

4. Per ognuna delle votazioni previste, ciascun elettore riceverà le credenziali per l'accesso all'area di voto virtuale, a mezzo posta elettronica, il giorno precedente alla votazione stessa.

5. Ciascun elettore può utilizzare le credenziali una sola volta per ognuna delle votazioni e può esprimere al massimo una sola preferenza per ogni operazione di voto.

6. Il voto espresso sulla piattaforma informatica senza l'indicazione di alcuna preferenza viene considerato come "scheda bianca".

7. Alla chiusura di ciascuna delle votazioni, le operazioni di scrutinio saranno svolte con la piattaforma informatica di cui al comma 1.

8. La piattaforma informatica produce l'esito dello scrutinio insieme al registro dei votanti, con le informazioni inerenti la data e l'ora di votazione per ogni elettore.

ART. 5 (Modalità di elezione)

1. Nella prima votazione è eletto/a il/la candidato/a che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

2. In caso di mancata elezione nella prima votazione, si procede alla seconda votazione, nella quale è eletto/a il/la candidato/a che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

3. In caso di mancata elezione nella seconda votazione, si procede alla terza votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. Risulta eletto/a il/la candidato/a che ottiene il maggior numero di voti; a parità di voti riportati, risulta eletto/a il/la più anziano/a in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il/la più giovane di età.

ART. 6 (Nomina)

1. L'eletto/a è nominato/a Direttore di Dipartimento con decreto del Rettore.

2. Nel caso in cui l'eletto/a si trovi in regime di tempo definito, è collocato/a d'ufficio nel regime di tempo pieno, a pena di decadenza dalla carica, a decorrere dall'inizio mandato.

ART. 7 (Pubblicità)

1. La pubblicità del presente atto e dei successivi adottati dal Decano nel corso della procedura elettorale, è garantita tramite:

- a) pubblicazione sul sito *internet* del Dipartimento;
- b) comunicazione tramite posta elettronica al corpo elettorale.

2. In particolare, il Segretario Amministrativo del Dipartimento provvede a trasmettere al corpo elettorale, tramite posta elettronica:

- a) il presente provvedimento;
- b) la comunicazione del Decano in merito alla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto di voto;
- c) la comunicazione del Decano con cui si pubblica l'elenco delle candidature validamente presentate;
- d) l'esito dello scrutinio di ciascuna votazione.

ART. 8 (Rinvio al Regolamento elettorale)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, la procedura elettorale è disciplinata dal Titolo II del Regolamento per lo svolgimento delle Elezioni del Rettore, del Direttore del Dipartimento, del Presidente di Scuola e dei Rappresentanti del personale tab nel Senato Accademico.

Roma, 5 Luglio 2022

**F.to Il Decano
dei professori ordinari
del Dipartimento di Scienze della Formazione
prof. Giuseppe Bove**